



Verona, 10/05/2012

Ministero della Salute

DIPARTIMENTO DELLA SANITÀ PUBBLICA
VETERINARIA, DELLA SICUREZZA
ALIMENTARE E DEGLI ORGANI COLLEGIALI
PER LA TUTELA DELLA SALUTE
DIREZIONE GENERALE DELLA SANITÀ'
ANIMALE E DEI FARMACI VETERINARI
UVAC VENETO
Via Sommacampagna, 61
37137 VERONA

A: ULSS 4 Thiene – C.a Dott. De Stefani
Cc: Regione Veneto – C.a Dott. Cester

Prot. N. 992/2012/109-420

Risposta alla nota dell'Az. ULSS4 prot. N. 266610/7.5 del 27/07/2011

Oggetto: commercializzazione in Italia di selvaggina cacciata

Per il seguito di competenza, si trasmette risposta del Ministero della Salute -
DIPARTIMENTO DELLA SANITÀ PUBBLICA VETERINARIA, DELLA
SICUREZZA ALIMENTARE E DEGLI ORGANI COLLEGIALI PER LA
TUTELA DELLA SALUTE - DIREZIONE GENERALE DELLA SANITÀ'
ANIMALE E DEI FARMACI VETERINARI- Ufficio VIII ex DGSA al quesito
formulato come da Vostra nota prot. N. 266610/7.5 del 27/07/2011.

Cordiali Saluti

Referente/Responsabile del procedimento:
Dott.ssa Colosio Francesca

Il Dirigente

Gabriele dr. Gandini

Ufficio Veterinario – UVAC VENETO
Via Sommacampagna n. 61
37137 VERONA
E-mail: uvac.veneto@sanita.it
Pec: SANVET-VR@postacert.sanita.it
Tel.: +39 0659944777 - fax: +39 0458082317

Ministero della Salute

DGSAF

0008834-P-09/05/2012



Ministero della Salute

DIPARTIMENTO DELLA SANITA' PUBBLICA VETERINARIA, DELLA SICUREZZA ALIMENTARE E DEGLI
ORGANI COLLEGIALI PER LA TUTELA DELLA SALUTE

DIREZIONE GENERALE DELLA SANITA' ANIMALE E DEI FARMACI
VETERINARI

Ufficio VIII ex DGSA

Viale Giorgio Ribotta, 5 - 00144 Roma



Ufficio Veterinario per gli Adempimenti Comunitari
Veneto

E p.c. UVAC
Loro Sedi

Oggetto: commercializzazione in Italia di selvaggina cacciata.

Si fa riferimento alla nota prot. 2830/11/420 - 210, con la quale codesto UVAC ha trasmesso un quesito dell'ULSS n. 4 di Alto Vicentino, con cui la stessa chiede se la selvaggina abbattuta nell'esercizio dell'attività venatoria in uno dei Paesi della Comunità può essere sottoposta ad ispezione sanitaria presso un centro di lavorazione della selvaggina (riconosciuto ai sensi del Reg. 853/2004) di un altro Stato membro rispetto a quello in cui è stata cacciata, e se i cacciatori sono tenuti a registrarsi presso l'UVAC della propria Regione.

In proposito si evidenzia che la normativa vigente in materia (Regolamento (CE) n. 853/2004 e successive modifiche) non vincola espressamente il trasporto della carcassa ad un "centro di lavorazione della selvaggina" presente nello stesso Stato membro in cui è avvenuto l'abbattimento dell'animale, ma dispone soltanto che "le carni di selvaggina selvatica grossa (piccola) possono essere immesse sul mercato soltanto se la carcassa è trasportata ad un centro di lavorazione della selvaggina al più presto possibile".


Pertanto questa condizione non appare precludere la possibilità di effettuare l'esame ispettivo previsto dalla citata normativa in un centro di lavorazione situato in un altro Stato membro.

E' appena il caso di evidenziare che proprio i controlli effettuati (Reg. 854/2004 e succ. mod.) nel centro di lavorazione per l'immissione nel mercato, sono finalizzati a verificare anche le condizioni di trasporto delle carcasse e le eventuali ripercussioni sfavorevoli sulle stesse.

Infine si mette in evidenza che la registrazione all'UVAC è obbligatoria per il primo destinatario materiale, ai sensi del D.L.vo 28/93, se le carcasse sono ispezionate presso un centro di lavorazione della selvaggina di un altro Stato membro e successivamente spedite in Italia per essere commercializzate. Tale registrazione non è invece prescritta qualora le carcasse, pur provenendo da un altro Paese membro, siano ispezionate in un centro di lavorazione della selvaggina italiano prima della commercializzazione.

Nel rimanere a disposizione per eventuali ed ulteriori chiarimenti, si porgono cordiali saluti.

Il Direttore Generale
Gaetana Ferri



Referente:

Dott.ssa Cecilia Farina

tel 06/59946239

c.farina@sanita.it

Dr. Luigi Presutti

Tel.06/59946540

l.presutti@sanita.it

